

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI" – MONTICHIARI (BS)



TECNICI
Amministrazione, Finanza &
Marketing
Diurno e Serale
Sistemi Informativi Aziendali

LICEI
Linguistico – Scientifico
Scientifico Progettuale
Scienze Umane
Scienze Umane Economico
Sociale

PROFESSIONALI
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Diurno e Serale
Servizi Commerciali



Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.istitutodonmilanimontichiari.it
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172
E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it

Circ. n. 839

Montichiari li, 28.08.2025

Al personale docente con contratto a TD
al 30 giugno

Agli Atti

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato al 30 giugno

Alla luce della nota prot. n. 75233 del 27 marzo 2025 del Ministero dell'istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione avente per oggetto: "Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato", si invitano i signori docenti in indirizzo a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, ai sensi della normativa vigente, nei periodi di sospensione delle attività didattiche previsti per questo anno scolastico dal [calendario scolastico regionale](#), comprensivo dei giorni aggiuntivi deliberati dal Consiglio di Istituto.

La Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) dichiara che il docente e TD non può essere considerato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica e la mancata richiesta di fruizione delle ferie fa perdere il diritto alle ferie stesse e alla indennità sostitutiva.

Alla luce di tutto questo

SI INVITA

il personale docente supplente a tempo determinato con contratto fino al 30 GIUGNO a **fare espressa istanza di godimento delle ferie durante tutti i periodi di sospensione dell'attività didattica inserendo la domanda nell'apposita sezione della piattaforma ARGO.**

Ai sensi della normativa vigente (art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012), l'indennità sostitutiva potrà essere riconosciuta solo per i giorni di ferie spettanti che risultino eccedenti rispetto al conteggio dei giorni di sospensione delle attività didattiche nei quali il dipendente avrebbe potuto chiedere di usufruire delle ferie.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Claudia Covri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993